



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 110/18/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS (PROC. N. 753/DDA/LC - <http://1337x.to> - 1337x.st - [x1337x.ws](http://1337x.ws) - [x1337x.eu](http://1337x.eu))

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 maggio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/1438, pervenuta in data 19 aprile 2018 (prot. n. DDA/0000748), è stata segnalata dalla FPM-Federazione contro la pirateria musicale e multimediale, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Sony Music Entertainment Italy S.p.A. e Universal Music Italia S.r.l., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro sul sito <http://1337x.to>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - “*Francesco De Gregori-Viva l'Italia*”, alla pagina internet <http://1337x.to/torrent/1083119/Francesco-De-Gregori-Viva-L-Italia-1979/>
 - “*Francesco De Gregori-La donna cannone*”, alla pagina internet <http://1337x.to/torrent/1091169/Francesco-De-Gregori-La-Donna-Cannone-1983/>
 - “*Francesco De Gregori-Mira Mare*”, alla pagina internet <http://1337x.to/torrent/1104029/Francesco-De-Gregori-Mira-Mare-19-4-89-1989/>
 - “*Francesco De Gregori-Canzoni d'amore*”, alla pagina internet <http://1337x.to/torrent/1105313/Francesco-De-Gregori-Canzoni-D-Amore-1992/>
 - “*Francesco De Gregori-Prendere e lasciare*”, alla pagina internet <http://1337x.to/torrent/1109503/Francesco-De-Gregori-Prendere-e-Lasciare-1996/>
 - “*Francesco De Gregori-Amore nel pomeriggio*”, alla pagina internet <http://1337x.to/torrent/1111504/Francesco-de-Gregori-Amore-Nel-Pomeriggio-2001>
 - “*Alessandra Amoroso-Il mondo in un secondo*”, alla pagina internet <http://1337x.to/torrent/111377/album-Alessandra-Amoroso-Il-Mondo-In-Un-Secondo-NST-by-G-AsTrA-2010-rar/>
 - “*Noemi-Rossonoemi*”, alla pagina internet <http://1337x.to/torrent/179776/Noemi-RossoNoemi-by-G-AsTrA-2011-torrented/>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Lucio Dalla-Canzoni”, alla pagina internet
<http://1337x.to/torrent/209509/Lucio-Dalla-Canzoni-cd-1996-italian-mp3-320k-m3u/>
- “Marco Mengoni-Solo 2.0”, alla pagina internet
<http://1337x.to/torrent/263926/Marco-Mengoni-Solo-2-0-2011-320-kbps-TrTd-CREW/>
- “Alessandra Amoroso-Amore puro”, alla pagina internet
<http://1337x.to/torrent/2699436/Alessandra-Amoroso-Amore-Puro-full-album/>
- “Alessandra Amoroso-Cinque passi in più”, alla pagina internet
<http://1337x.to/torrent/273803/Alessandra-Amoroso-Cinque-Passi-In-Piu-2011-320-TrTd/>
- “Lucio Dalla-12000 lune”, alla pagina internet
http://1337x.to/torrent/309550/Lucio-Dalla-12000-Lune-IDN_CREW/
- “Biagio Antonacci-Sapessi dire no”, alla pagina internet
http://1337x.to/torrent/330781/Biagio-Antonacci-Sapessi-dire-no-IDN_CREW/
- “Alessandra Amoroso-Senza nuvole”, alla pagina internet
<http://1337x.to/torrent/37179/Alessandra-Amoroso-Senza-Nuvole-mp3-320-Kbps-The-Raven/>
- “Noemi-Sulla mia pelle”, alla pagina internet
<http://1337x.to/torrent/37182/Noemi-Sulla-mia-pelle-mp3-320-Kbps-VBR-The-Raven/>
- “Lucio Dalla-Henna”, alla pagina internet
<http://1337x.to/torrent/495752/Lucio-Dalla-Henna-Eac-Flac-Cue-TntVillage/>
- “Lucio Dalla-Qui dove il mare luccica”, alla pagina internet
<http://1337x.to/torrent/516712/Lucio-Dalla-Qui-Dove-Il-Mare-Luccica-Deluxe-Edition-2012-320kbps-Mp3-PopRock-MT/>
- “Giorgia-Mangio troppa cioccolata”, alla pagina internet
<http://1337x.to/torrent/564028/Giorgia-Mangio-Troppa-Cioccolata-Flac-Soul-Pop-TNT-Village/>
- “Gianna Nannini-Inno”, alla pagina internet
<http://1337x.to/torrent/619776/Gianna-Nannini-Inno-2013-320-kbps-Mp3-PopRock-MT/>
- “Biagio Antonacci-Inaspettata”, alla pagina internet
<http://1337x.to/torrent/66049/Biagio-Antonacci-Inaspettata-mp3-320-Kbps-The-Raven/>
- “Giorgia-Senza paura”, alla pagina internet
<http://1337x.to/torrent/676236/Giorgia-Senza-Paura-2013-320kbps-CBR-MP3-VX-P2PDL/>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “*Rocco Hunt-A’ verità*”, alla pagina *internet*
<http://1337x.to/torrent/847028/Rocco-Hunt-A-verita-Special-Edition-2014-320Kbps-Mp3-Rap-MT/>
- “*Marco Mengoni-Re matto*”, alla pagina *internet*
<http://1337x.to/torrent/86867/Marco-Mengoni-Re-Matto-2010-Torrented-org/>
- “*Biagio Antonacci-L’ amore comporta*”, alla pagina *internet*
<http://1337x.to/torrent/884843/Biagio-Antonacci-L-amore-comporta-2014-MT/>

La FPM, nella nota a margine dell’istanza, ha inoltre specificato che: “*il sito <http://1337x.to> offre il medesimo servizio e mette a disposizione gli stessi file tramite i seguenti domini: 1337x.st, x1337x.ws e x1337x.eu*”;

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, e sui domini sopra riportati, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;
3. Dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio <http://1337x.to> risulta registrato da un soggetto non identificabile, sul sito non sono disponibili contatti; il nome a dominio 1337x.st risulta registrato dalla società EPAG Domainservices GmbH, raggiungibile alla *e-mail* domainabuse@tucows.com, per conto della Host Master, con sede in Charlestown (Caraibi) e raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica whois+1337x.st@njal.la; il nome a dominio x1337x.ws risulta registrato dalla società Tucows, raggiungibile all’indirizzo email compliance@opensrs.org; il nome a dominio x1337x.eu risulta registrato dalla società Tucows per conto della Host Master e raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica whois+1337x.eu@njal.la; i servizi di *hosting* dei domini sopraelencati risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d’America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com, alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d’America;
4. Con comunicazione del 20 aprile 2018 (prot. n. DDA/0000759), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 753/DDA/LC relativo all’istanza DDA/1438, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, la presenza, sul sito 1337x.to, accessibile anche tramite i domini 1337x.st, x1337x.ws, x1337x.eu di una pluralità di opere in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633 e di aver ravvisato la sussistenza delle



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo e della circostanza che l'istanza sia stata presentata da un'associazione di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u)*, del *Regolamento*;

5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti i siti <http://1337x.to>, 1337x.st, x1337x.ws e x1337x.eu è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per i siti medesimi, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;
7. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 20 aprile 2018, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. e)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
10. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso ai siti *internet* <http://1337x.to>, 1337x.st, [x1337x.ws](http://1337x.ws) e [x1337x.eu](http://1337x.eu) mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso ai siti *internet* <http://1337x.to>, 1337x.st, [x1337x.ws](http://1337x.ws) e [x1337x.eu](http://1337x.eu) mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione dei siti *internet* <http://1337x.to>, 1337x.st, [x1337x.ws](http://1337x.ws) e [x1337x.eu](http://1337x.eu) nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d)*, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi